



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**  
DI **REGGIO EMILIA**

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>SUTICH</b>	<b>ROBERTO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>CALVI DI COENZO</b>	<b>PAOLO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>NUCCINI</b>	<b>IDO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

FRONTERA DI CONSIGLIO

Il Segretario

- sul ricorso n. 1004/12  
depositato il 24/12/2012

IL SEGRETARIO DI SEZIONE  
(Rag. *Mauro Merelli*)

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 155804,96017,61325,27993,9305 I.C.I. 2007
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 155804,96017,61325,27993,9305 I.C.I. 2008
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 155804,96017,61325,27993,9305 I.C.I. 2009
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 155804,96017,61325,27993,9305 I.C.I. 2010
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 155804,96017,61325,27993,9305 I.C.I. 2011
- contro: COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

**proposto dal ricorrente:**

FRONTERA GIUSEPPINA

VIA B BUONTALENTI 12 00 42122 REGGIO NELL'EMILIA RE

**difeso da:**

RAG. ANTONIO FODERARO

VIA L. CHIESI 9 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1004/12

UDIENZA DEL

07/10/2013

ore 15:00

SENTENZA

N°

PRONUNCIATA IL:

27 OTT. 2013

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

12 NOV. 2013

In data 24.12.2012 Frontera Giuseppina in atti rappresentata e difesa dal Rag. Antonio Foderaro, professionista in Reggio Emilia, presenta tempestivo ricorso contro avviso di accertamento per ICI anni dal 2007 al 2011 emessi dal Comune di Reggio Emilia e regolarmente notificati, e chiede:

- accoglimento del ricorso con declaratoria di illegittimità degli avvisi impugnati,
- condanna del Comune al pagamento delle spese processuali.

Allega documentazione a sostegno.

In data 05.08.2012 si costituisce e contro deduce il Comune di Reggio Emilia e, previa illustrazione del proprio operato chiede:

- rigetto del ricorso;
- vittoria di spese di giudizio.

Allega documentazione.

Fatto.

Con gli atti impugnati il Comune recupera a tassazione l'imposta dovuta per le unità immobiliari di cui la ricorrente è comproprietaria al 50%.

L'imposta è risultata omessa per le annualità dal 2008 in poi mentre per l'anno 2007 la ricorrente ha effettuato un parziale versamento.

La quantificazione del dovuto è avvenuto nei modi ordinari senza riconoscimento del regime agevolato previsto per l'abitazione principale che il legislatore collega alla residenza anagrafica del contribuente.

La ricorrente, nel periodo in contestazione non risultava residente nell'unità accertata, ma in altra unità abitativa in altro Comune come dalla stessa dichiarato in sede di ricorso.

La ricorrente contesta la pretesa impositiva del comune invocando comunque la spettanza delle citate agevolazioni, sulla base della dimora di fatto nell'immobile accertato.

Osserva il Collegio.

La disciplina giuridica della fattispecie è data dall'art. 8, comma 2, D.lgs. 504/92 che, nel testo vigente a far tempo dal 1° gennaio 2007, ne collega in via diretta l'individuazione alle risultanze anagrafiche.

Ciò premesso il Collegio osserva quanto testualmente affermato dalla ricorrente  
“...la propria assenza all’indirizzo di residenza anagrafica ( in Comune di Cutro )  
dipende dal fatto che la ricorrente dimora abitualmente a Reggio Emilia sin dall’anno  
1995 - come prima dimora in via Vertoiba n.42 poi -  
“ in data 19.04.2005 ha acquistato l’attuale dimora e insieme al marito si è trasferita  
nell’abitazione di proprietà in via Buontalenti n. 12 di Massenzatico”.

Rileva il Collegio che l’intervento legislativo del 2007 ha avuto il pregio di chiarire la  
valenza probatoria della residenza anagrafica ai fini agevolativi che interessano;  
valenza insita nelle finalità proprie delle risultanze anagrafiche.

Il regolamento anagrafico DPR 223/1989, prevede espressamente che per persone  
residenti nel comune si intendono quelle aventi la dimora abituale nel comune stesso;  
ne consegue che il comportamento della ricorrente si configura non solo come uso  
distorto di strumenti giuridici ma anche come fonte di responsabilità per il mancato  
rispetto di norme di legge.

I riflessi non sono trascurabili: la scelta personale di opportunità di non trasferire la  
residenza consentirebbe alla contribuente di poter conseguire la medesima  
agevolazione anche sull’immobile di residenza anagrafica con il rischio di illecita  
duplicazione del beneficio fiscale.

Si ritiene che ben difficilmente il comune di residenza in sede di verifica sulle  
annualità pregresse, potrebbe disconoscere il beneficio fiscale che la legge d’imposta  
collega con le risultanze anagrafiche che lo stesso Comune sarebbe costretto a  
certificare.

Il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Commissione respinge il ricorso e condanna al pagamento delle spese di lite che  
quantifica in euro 500,00 ( cinquecentozerozero):

Il Relatore



- 7 OTT. 2013

Il Presidente

